

STATUTO

**PENISOLA SORRENTINA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SORRENTO NA VIA PARISI 7

Numero REA: NA - 750170

Codice fiscale: 05377291215

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA		
"PENISOLA SORRENTINA COOPERATIVA SOCIALE		
A RESPONSABILITA' LIMITATA"		
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art.1) E' costituita con sede nel Comune di Sor-		
rento la Società Cooperativa denominata " PENI-		
SOLA SORRENTINA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSA-		
BILITA' LIMITATA"..		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal		
titolo VI del codice civile e dalle leggi spe-		
ciali sulla cooperazione, si applicano, in quan-		
to compatibili, le norme sulle società a respon-		
sabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera		
dell'Organo amministrativo o dell'assemblea, se-		
di secondarie, succursali, agenzie, uffici e		
rappresentanze anche altrove.		
Art.2) La Cooperativa ha durata fino al 31 di-		
cembre 2050 e potrà essere prorogata con delibe-		
razione dell'Assemblea, salvo il diritto di re-		
cesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3) La cooperativa, senza fini di lucro, ha		
lo scopo, ai sensi dell'art.1 della l. 381/1991,		
1		

	di perseguire l'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana ed alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di	
	attività produttive nelle quali realizzare l'in-	
	tegrazione lavorativa di persone socialmente	
	svantaggiate.	
	Art.4) Considerata l'attività mutualistica della	
	Società, così come definita all'articolo prece-	
	dente, nonché i requisiti e gli interessi dei	
	soci come di seguito nel presente statuto speci-	
	ficati, la Cooperativa ha come oggetto le se-	
	guenti attività:	
	1) gestire:	
	-- con le autorizzazioni prescritte dalle leggi	
	per ogni attività nonchè nel rispetto dei rego-	
	lamenti anche comunali se esistenti, attività	
	cimiteriali in genere, custodia, guardiania e	
	pulizia di viali cimiteriali, tombe, nicchie e	
	tutte le attività comunque collegate e/o comple-	
	mentari, nessuna esclusa;	
	-- attività di assistenza tecnica e di ripara-	
	zione di tombe, nicchie, aiuole, viali e quan-	
	t'altro presente all'interno ed all'esterno di	
	un'area cimiteriale;	
	-- attività di raccolta differenziata e rici-	
	2	

	claggio dei rifiuti;	
	-- attività di trasporto funebre nonchè di cose	
	o persone anche per conto di terzi;	
	-- attività artigianali, specializzate e di ma-	
	novalanza, in proprio presso privati ed enti	
	pubblici;	
	-- attività di facchinaggio;	
	-- attività di pulizia, manutenzione, sistema-	
	zione, abbellimento e cura di rivoli, strade,	
	giardini, aiuole, etc..;	
	2) promuovere la crescita umana, professionale e	
	culturale dei propri soci e di quelli di altre	
	cooperative;	
	3) collaborare allo sviluppo del movimento coo-	
	perativo;	
	4) partecipare a Cooperative Sociali, sia di ti-	
	po A che B, per il finanziamento e allo sviluppo	
	delle loro attività;	
	5) aderire ad associazioni, consorzi, raggruppa-	
	menti etc.;	
	6) svolgere attività di ristorazione, gestione	
	mense, bar, mediante l'attività lavorativa dei	
	propri soci;	
	7) acquistare attrezzi, macchine, materiali ed	
	oggetti vari che fossero necessari o utili per	
	3	

	il migliore espletamento del servizio e per	
	l'andamento e lo sviluppo dell'impresa;	
	8) gestire qualsiasi altro servizio compreso nel	
	settore alimentari e di ristorazione ed in quel-	
	lo dei correlativi servizi, anche complementari;	
	9) studiare, promuovere ed applicare ogni mezzo	
	di perfezionamento in materia di ristorazione e	
	relativi servizi e favorire con ogni possibile	
	mezzo il progresso tecnico delle imprese di ri-	
	storazione;	
	10) esercitare il trasporto di persone regolar-	
	mente e come da legge quadro n°21/92, a ciò	
	provvedendo: sia mediante l'attività lavorativa	
	dei propri soci, siano essi proprieta-	
	ri-conducenti e titolari della licenza comunale	
	per l'esercizio di detto servizio, oppure sol-	
	tanto conducenti di auto pubbliche e sia con	
	l'uso di automezzi, di ciascuno dei quali i sin-	
	goli soci siano, ad un tempo proprieta-	
	ri-conducenti e titolari della relativa licenza	
	ed anche con automezzi di cui la Cooperativa in	
	quanto persona giuridica, sia proprietaria e ti-	
	tolare di licenza;	
	11) acquistare automezzi in genere e quant'altro	
	di attrezzi, macchine, materiali ed oggetti vari	
	4	

	fosse necessario o utile per il migliore esple-	
	tamento del servizio e per l'andamento e lo svi-	
	luppo dell'impresa;	
	12) gestire officine e rimesse per la riparazio-	
	ni ed il rimessaggio degli automezzi dei soci e	
	della Cooperativa;	
	13) gestire qualsiasi altro servizio compreso	
	nel settore economico-produttivo dei trasporti e	
	comunicazioni ed in quello dei correlativi ser-	
	vizi, anche complementari, come ad esempio tra-	
	sporto scuolabus, carro attrezzi, etc;	
	14) studiare, promuovere ed applicare ogni mezzo	
	di perfezionamento in materia di trasporti, co-	
	municazione e relativi servizi e favorire con o-	
	gni possibile mezzo il progresso tecnico delle	
	imprese di trasporto;	
	15) provvedere al miglioramento economico e mo-	
	rale dei soci, nonché ad ogni forma di assisten-	
	za e previdenza, applicando i principi ed i me-	
	todi della cooperazione e della mutualità. La	
	Cooperativa potrà compiere qualsiasi operazione	
	inerente agli scopi sociali e necessaria per il	
	loro raggiungimento. Potrà aderire ad associa-	
	zioni e consorzi che promuovono lo sviluppo coo-	
	perativo;	
	5	

	16) gestire centri di assistenza, nonché di co-	
	munità di convivenza e simili nelle forme e nei	
	modi ritenuti utili al raggiungimento dello sco-	
	po sociale, sempre nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni legislative in materia e ciò anche	
	per conto di Enti e Istituti Pubblici e privati;	
	centri di aggregazione giovanile nonché di atti-	
	vità varie, continuative o occasionali rivolte	
	all'area minorile scolastica ed extrascolastica;	
	17) promuovere e gestire corsi di formazione e	
	di riqualificazione intesi a dare ai soci e/o a	
	non soci strumenti idonei di reinserimento so-	
	ciale e di qualificazione professionale;	
	18) promuovere un'educazione, una formazione, un	
	aggiornamento professionale permanente dei soci	
	e dei non soci attraverso iniziative di tipo	
	culturale, sportivo, turistico, sociale; di si-	
	curezza sul lavoro,	
	19) curare la formazione, l'aggiornamento, la	
	qualificazione e la specializzazione professio-	
	nale e socio-culturale dei soci e del personale	
	addetto ai servizi ed attività di cui al presen-	
	te articolo;	
	20) organizzare e gestire (sia in proprio che	
	per conto terzi) spacci, magazzini, depositi,	
	6	

	centri di raccolta e lavorazione nonché labora-	
	tori, etc;.	
	21) diffondere, sostenere lo spirito di solida-	
	rietà ad il volontariato nelle attività;	
	22) promuovere, programmare, assumere, esercita-	
	re, gestire iniziative, attività e servizi nei	
	campi assistenziali, sanitari, fisioterapici,	
	riabilitativi, educativi, culturali, con parti-	
	colare riferimento ai bisogni delle persone col-	
	pite da handicap, agli anziani, agli invalidi,	
	ai bambini e agli emarginati;	
	23) esercitare iniziative, attività e servizi	
	presso centri, impianti e strutture fisse e mo-	
	bili;	
	24) assumere ed esercitare attività di ricerca,	
	studio, divulgazione, informazione, sensibiliz-	
	zazione, educazione ed aggiornamento medi-	
	co-sanitario preventivo e in ogni altro campo di	
	cui al precedente punto;	
	25) gestire servizi sulle spiagge pubbliche e	
	private;	
	26) gestire parcheggi, autorimesse, garage, aree	
	pubbliche e private per l'attività di sosta per	
	tutti i tipi di veicoli oltre alla custodia,	
	servizio guardiano e pulizia;	
	7	

	27) assumere, esercitare, gestire ogni altro ti-	
	po di servizio socialmente utile;	
	28) assumere personale dipendente, anche non so-	
	ci, per lo svolgimento delle attività previste	
	dall'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazio-	
	ni contrattuali di natura mobiliare ed immobi-	
	liare, commerciale e finanziaria, ritenute ne-	
	cessarie o utili al conseguimento degli scopi	
	sociali, nonchè acquisire, chiedere in conces-	
	sione o comunque acquisire ed amministrare, da e	
	per conto di enti locali, pubblici, privati ecc.	
	terreni, strutture, infrastrutture e spazi oc-	
	correnti per la realizzazione degli scopi socia-	
	li e di tutte le operazioni e le iniziative che	
	possano tornare utili al raggiungimento di tali	
	scopi; potrà, inoltre, assumere partecipazioni	
	in altre imprese a scopo di stabile investimen-	
	to. In particolare, potrà stipulare contratti	
	per la partecipazione a gruppi cooperativi pari-	
	tetici ai sensi dell'art. 2545 septies, con la	
	preventiva autorizzazione da parte dell'assem-	
	blea.	
	TITOLO III - SOCI	
	SOCI ORDINARI	
	8	

	Art.5) Il numero dei soci è illimitato e varia-	
	bile, ma non può essere inferiore al minimo sta-	
	bilito dall'art. 2522, comma 1° c.c. .	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che	
	sono in grado di contribuire al raggiungimento	
	dei fini sociali, che siano cittadini italiani	
	(o stranieri se vi è reciprocità) nel pieno e-	
	sercizio dei diritti civili e che abbiano atti-	
	venza con le attività dell'oggetto sociale.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche	
	tecnici ed amministratori nel numero strettamen-	
	te necessario al buon funzionamento della so-	
	cietà.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che e-	
	sercitano in proprio (o vi abbiano interessenze	
	dirette) imprese identiche od affini, che, se-	
	condo la valutazione dell'Organo amministrativo,	
	si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa.	
	CATEGORIE SPECIALI DI SOCI	
	Art.6) La Cooperativa potrà istituire una cate-	
	goria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,	
	comma 3 del codice civile, i cui diritti ed ob-	
	blighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria spe-	
	9	

	ziale non potrà in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere am-	
	messi, in ragione dell'interesse o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	In tale categoria speciale potranno essere am-	
	messi, in ragione dell'interesse al loro inseri-	
	mento nell'impresa, soggetti in grado di concor-	
	rere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale ca-	
	tegoria speciale viene fissata dall'Organo ammi-	
	nistrativo al momento dell'ammissione ed in ogni	
	caso non potrà essere superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha	
	diritto di voto solo nelle decisioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappre-	
	sentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla cate-	
	goria speciale non possono in ogni caso superare	
	un decimo dei voti spettanti ai soci che parte-	
	cipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'Organo amministrativo	
	10	

	della Cooperativa e non godono dei diritti di	
	cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2,	
	del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art. 16 del presente statuto, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere	
	in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarci-	
	mento del danno, con un preavviso di almeno tre	
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualisti-	
	co, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio ap-	
	partenente alla speciale categoria, oltre a	
	quelle individuate dall'art. 18 del presente	
	Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la forma-	
	zione.	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collabora-	
	zione con la compagine societaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produt-	
	tivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	11	

	appartenente alla speciale categoria potrà esse-	
	re escluso dall'Organo amministrativo anche pri-	
	ma del termine fissato al momento della sua am-	
	missione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei di-	
	ritti che spettano ai soci ordinari, il socio	
	appartenente alla speciale categoria deve pre-	
	sentare, sei mesi prima della scadenza del pre-	
	detto periodo, apposita domanda all'Organo ammi-	
	nistrativo che deve verificare la sussistenza	
	dei requisiti propri dei soci ordinari.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comu-	
	nicata all'interessato e annotata a cura degli	
	Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammi-	
	nistrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento	
	della domanda, notificare all'interessato la de-	
	liberazione di esclusione.	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art.7) Possono essere ammessi alla Cooperativa a	
	norma dell'art.4 della legge 31.01.92, n.59. so-	
	ci, denominati sovventori, che investono capita-	
	li nell'impresa e che non si avvalgono delle	
	prestazioni istituzionali di questa. Possono es-	
	12	

	sere soci sovventori sia le persone fisiche, sia	
	quelle giuridiche.	
	Art.8) I conferimenti dei soci sovventori posso-	
	no avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti.	
	Art.9) Salvo che sia diversamente disposto dalla	
	decisione dei soci in occasione della emissione	
	dei titoli, le quote dei sovventori possono es-	
	sere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare all'Organo amministrativo il proposto	
	acquirente. Esso deve pronunciarsi entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione.	
	In caso di assenza di comunicazioni da parte	
	della cooperativa, il socio ha diritto ad otte-	
	nere il rimborso della somma a suo tempo confe-	
	rita, eventualmente rivalutata e maggiorata dei	
	dividendi maturati nell'ultimo bilancio e non	
	riscossi.	
	Art. 10) L'emissione delle quote destinate ai	
	soci sovventori deve essere disciplinata con de-	
	cisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	13	

	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Art. 11) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emis-	
	14	

	sione delle quote a norma del precedente artico-	
	lo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposi-	
	zioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	cause di incompatibilità previste per i soci co-	
	operatori.	
	SOCI FINANZIATORI	
	Art. 12) Possono essere ammessi alla cooperativa	
	soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod.	
	civ.. Ai soci finanziatori si applicano le di-	
	sposizioni dettate dal presente statuto e le re-	
	gole stabilite nel presente titolo, in quanto	
	compatibili con la natura del rapporto. Non si	
	applicano le disposizioni concernenti i requisi-	
	ti di ammissione, le cause di incompatibilità e	
	le condizioni di trasferimento.	
	MODALITA' DI AMMISSIONE ED OBBLIGHI DEI SOCI	
	Art. 13) Chi intende essere ammesso come socio	
	dovrà presentare all'Organo amministrativo do-	
	manda scritta che dovrà contenere, se trattasi	
	di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fi-	
	scale, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività di la-	
	voro svolta, dell'eventuale capacità professio-	
	15	

	nale maturata nei settori di cui all'oggetto so-	
	ciale della cooperativa, e delle specifiche com-	
	petenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale (aut a-	
	zioni) che si propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superio-	
	re, al limite minimo e massimo fissato dalla	
	legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di ac-	
	cettazione della clausola arbitrale contenuta	
	negli artt.39 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522	
	del codice civile, se trattasi di Società, Asso-	
	ciazioni od Enti, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la	
	forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;	
	16	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la	
	domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui all' art. 5 del presente	
	statuto, delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori, coerenti con lo scopo mutua-	
	listico e l'attività economica svolta, come pre-	
	visto all'art. 2527 c.c..	
	A seguito della delibera di ammissione e della	
	conseguente comunicazione della stessa al sog-	
	getto interessato, gli Amministratori provvede-	
	ranno all'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione,	
	l'Organo amministrativo dovrà, entro 60 giorni,	
	motivare per iscritto la deliberazione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, en-	
	tro il termine di decadenza di 60 giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronuncino l'assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della sua prossima	
	successiva convocazione, con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio,	
	17	

	o nella nota integrativa allo stesso, illustrano	
	le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 14) Fermi restando gli altri obblighi na-	
	scenti dalla legge e dal presente statuto, i so-	
	ci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini	
	fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale corrispondente alla quota o alle	
	azioni sottoscritte;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimbor-	
	so delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dalla decisione dei soci in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni adottate dalle de-	
	cisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domi-	
	cilio dei soci è quello risultante dal libro so-	
	ci. La variazione del domicilio del socio ha ef-	
	fetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	18	

	TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE.	
	Art. 15) La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 16) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere, mediante comunicazione con lettera raccomandata al Presidente della cooperativa, il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, al fine di constatare se sussistono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza, nell'interesse della cooperativa, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Art. 17) La decadenza è pronunciata dall'Organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti	
	19	

	o inabilitati, nei confronti di quelli che ven-	
	gono a trovarsi in una delle situazioni di in-	
	compatibilità con quelle previste al precedente	
	art. 5.	
	Art. 18) L'esclusione può essere deliberata	
	dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammis-	
	sione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	Statuto, dal Regolamento o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i rego-	
	lamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle	
	decisioni dei soci e/o dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Ammi-	
	nistratori con termine di almeno 30 (trenta)	
	giorni, non adempia al versamento del valore	
	20	

	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di som-	
	me dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplici-	
	ta autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione	
	nel libro dei soci, da farsi a cura degli Ammi-	
	nistratori.	
	Art.19) Le deliberazioni assunte in materia di	
	recesso, decadenza ed esclusione sono comunicate	
	ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insor-	
	gessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai	
	provvedimenti adottati dall'Organo amministrati-	
	vo su tali materie sono demandate alla decisione	
	del Collegio arbitrale, regolato dal presente	
	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è	
	promossa, a pena di decadenza, con atto pervenu-	
	to alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro	
	60 giorni dalla data di comunicazione dei prov-	
	vedimenti stessi.	
	Art.20) I soci receduti, decaduti od esclusi	
	hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote effettivamente versate, la cui liquidazio-	
	21	

	ne avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Società e non sia stato desti-	
	nato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice ci-	
	vile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottan-	
	ta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 21) In caso di morte del socio, gli eredi o	
	legatari del socio defunto hanno diritto di ot-	
	tenere il rimborso delle quote effettivamente	
	versate, nella misura e con le modalità di cui	
	al precedente articolo 14.	
	Art.22) La Cooperativa non è tenuta al rimborso	
	delle quote in favore dei soci receduti od e-	
	sclusi o degli eredi del socio deceduto, ove	
	questo non sia stato richiesto entro i 5 (cin-	
	que) anni dalla data di approvazione del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà ri-	
	chiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	22	

	devoluto con deliberazione dell'Organo ammini-	
	strativo alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società	
	risponde verso questa, per il pagamento dei con-	
	ferimenti non versati, per un anno dal giorno in	
	cui il recesso o la esclusione hanno avuto ef-	
	fetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della So-	
	cietà, il socio uscente è obbligato verso questa	
	nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del so-	
	cio defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.23) Il patrimonio della Cooperativa è costi-	
	tuito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è	
	formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordina-	
	ri, rappresentati da quote del valore nominale	
	di euro 50,00; la quota detenuta da ciascun so-	
	cio non può essere superiore ai limiti di legge.	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovven-	
	23	

	tori, confluenti nel Fondo per il potenziamento	
	aziendale;	
	3) dai conferimenti effettuati dai soci finan-	
	ziatori, imputati ad una specifica sezione del	
	capitale e raccolti attraverso l'emissione di	
	strumenti finanziari;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di	
	cui al presente statuto e con il valore delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci rece-	
	duti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote for-	
	mato con le somme versate dai soci ai sensi del	
	precedente art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle deci-	
	sioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto del-	
	lo scioglimento della Società	
	Art. 24) Le quote non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute	
	con effetto verso la Società senza l'autorizza-	
	zione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte,	
	le proprie quote deve darne comunicazione agli	
	24	

	Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art.25) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
	25	

	sercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora venga redatto il bilancio conso-	
	lidato, oppure lo richiedano particolari esigen-	
	ze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio	
	delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31.01.92 n. 59, nella misura previ-	
	sta dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale so-	
	ciale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superio-	
	re al limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente;	
	e) ad utili spettanti ai soci finanziatori nella	
	misura in più rispetto alla remunerazione della	
	quota dei soci ordinari stabilita dall'Assemblea	
	26	

	dei soci.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, desti-	
	nare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di ri-	
	serve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisi-	
	bili per distribuire i dividendi ai soci non co-	
	operatori nella misura massima prevista dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare	
	la distribuzione di utili ai soli soci finanzia-	
	tori nella misura massima prevista per le coope-	
	rative a mutualità prevalente.	
	Art. 26) L'Organo amministrativo che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'atti-	
	vità mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione	
	del bilancio, deliberano sulla destinazione del	
	ristorno che potrà essere attribuito mediante u-	
	na o più delle seguenti forme:	
	· erogazione diretta;	
	· aumento del numero delle quote detenute da	
	27	

	ciascun socio;	
	· emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci,	
	dovrà essere effettuata considerando la quantità	
	e qualità degli scambi mutualistici intercorren-	
	ti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI - ORGANI SOCIALI	
	ART. 27) Sono organi della società:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione;	
	c) Il Presidente;	
	d) Il Collegio dei Sindaci.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art.28) I soci decidono sulle materie riservate	
	alla loro competenza dalla legge, dal presente	
	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzio-	
	ne degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	28	

	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo	
	2477 c.c. dei Sindaci e del Presidente del Col-	
	legio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che com-	
	portano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale determinato nell'atto costitutivo	
	o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci.	
	Art. 29) Con riferimento alle materie indicate	
	nelle lettere d) ed e) del precedente art. 28 e	
	in tutti gli altri casi espressamente previsti	
	dalla legge o dal presente statuto, oppure quan-	
	do lo richiedano uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentino almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni	
	dei soci debbono essere adottate mediante deli-	
	berazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi	
	mediante lettera raccomandata A.R. anche recapita-	
	tata a mano, inviata e/o consegnata 8 (otto)	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo (nella sede sociale o al-	
	trove purché in Italia), la data e l'ora della	
	29	

	prima e della seconda convocazione o, in alter-	
	nativa, a mezzo telefax, messaggio SMS o messag-	
	gio di posta elettronica inviata ai soci almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente	
	al numero di fax, al numero di telefono o al'in-	
	dirizzo di posta elettronica notificato alla so-	
	cietà ed annotato nel libro soci.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comuni-	
	cazione dell'avviso di convocazione ove il rela-	
	tivo testo sia datato e sottoscritto per presa	
	visione del socio destinatario.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette for-	
	malità, l'Assemblea si reputa validamente costi-	
	tuita quando siano presenti o rappresentati tut-	
	ti i soci con diritto di voto e la maggioranza	
	degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati.	
	Art.30) In prima convocazione l'Assemblea è re-	
	golarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolar-	
	mente costituita qualunque sia il numero dei so-	
	ci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	30	

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Art. 31) Per le votazioni si procederà normal-	
	mente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte	
	a maggioranza relativa, ma potranno avvenire an-	
	che per acclamazione.	
	Art. 32) Nelle Assemblee hanno diritto al voto	
	coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipa-	
	zione; i soci persone giuridiche potranno avere	
	un massimo di 1 (un) voto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno	
	la facoltà di farsi rappresentare, mediante de-	
	lega scritta, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un mas-	
	simo di dieci soci, nel rispetto di quanto pre-	
	31	

	visto ex art. 2539 c.c..	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rap-	
	presentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai	
	parenti entro il terzo grado o dagli affini en-	
	tro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco.	
	Art. 33) L'Assemblea è presieduta dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa,	
	col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, an-	
	che non socio. La nomina del segretario non ha	
	luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art.34) La Società è amministrata da un Consi-	
	glio di Amministrazione, composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque)	
	membri, ed il loro numero sarà determinato dal-	
	l'assemblea.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori se persone giuridiche.	
	32	

	L'Organo amministrativo non può rimanere in carica per un periodo superiore a 3 anni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art.35) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.	
	33	

	Art. 36) L'Organo amministrativo è convocato dal	
	Presidente tutte le volte in cui vi sia materia	
	su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di	
	tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi ur-	
	genti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammi-	
	nistratori ed i Sindaci effettivi ne abbiano co-	
	noscenza con almeno un giorno di anticipo.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono va-	
	lide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza asso-	
	luta dei voti.	
	Art. 37) In caso di mancanza sopravvenuta di uno	
	o più Amministratori, gli altri provvedono a so-	
	stituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	codice civile.	
	Art. 38) Spetta all'Assemblea determinare il	
	compenso dovuto all'organo amministrativo, te-	
	nendo conto dei particolari compiti attribuiti	
	ad alcuno di essi.	
	Art. 39) IL PRESIDENTE	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la	
	34	

	rappresentanza della Cooperativa nei confronti	
	dei terzi ed in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presi-	
	dente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vi-	
	ce presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Or-	
	gano amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 40) COLLEGIO SINDACALE.	
	Il Collegio sindacale, se nominato con decisione	
	dei soci, si compone di tre membri effettivi, e-	
	letti dall'assemblea dei soci.	
	Devono essere inoltre nominati due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre anni e sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determina-	
	ta dalla decisione dei soci all'atto della nomi-	
	na, per l'intero periodo di durata del loro uf-	
	ficio.	
	35	

	Il Collegio Sindacale esercita anche il control-	
	lo contabile ed è quindi integralmente composto	
	da revisori contabili iscritti nel Registro i-	
	stituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII - STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 41) La società può emettere, ai sensi del-	
	l'art.2526, ultimo comma, c.c., strumenti finan-	
	ziari, nella forma di titoli di debito non par-	
	tecipativi, a vantaggio di investitori qualifi-	
	cati, e cioè dei cd. soci finanziatori di cui	
	all'art. 12 del presente statuto. I conferimenti	
	dei soci finanziatori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale della cooperativa.	
	Essi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti.	
	Le modalità di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato con decisione dei	
	soci.	
	TITOLO VIII - CONTROVERSIE	
	Art. 42) Sono devolute alla cognizione di arbi-	
	tri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui	
	al successivo art. 40, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Mini-	
	stero:	
	36	

	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o	
	tra soci e Società che abbiano ad oggetto dirit-	
	ti disponibili, anche quando sia oggetto di con-	
	troversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	decisioni dei soci, comprese quelle di esclusio-	
	ne da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidato-	
	ri o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente	
	è estesa a tutte le categorie di soci, anche non	
	cooperatori.	
	Art.43) Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore	
	ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).	
	Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di ar-	
	bitrato, osservati i criteri di cui agli artt.	
	10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra appartenenti all'Or-	
	dine dei Dottori Commercialisti e sono nominati	
	dal Presidente.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal	
	Presidente del Tribunale nella cui circoscrizio-	
	37	

	ne ricade la sede.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo re-	
	stando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs.	
	n.5/03, i soci possono convenire di autorizzare	
	gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferi-	
	mento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi	
	dalla costituzione dell'Organismo arbitrale,	
	salvo che essi proroghino detto termine per non	
	più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuoce-	
	re alla completezza dell'accertamento o al ri-	
	spetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni	
	formalità non necessaria al rispetto del con-	
	traddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento	
	della costituzione, le regole procedurali cui si	
	atterranno e le comunicano alle parti.	
	Le spese di funzionamento dell'Organismo arbi-	
	trale sono anticipate dalla parte che promuove	
	l'attivazione della procedura.	
	TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	38	

	Art.44) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento	
	della Società nominerà uno o più Liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 45) In caso di scioglimento della Società,	
	l'intero patrimonio sociale risultante dalla li-	
	quidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a	
	norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	della legge 31.01.92, n.59.	
	TITOLO X - AGEVOLAZIONI-FINANZIARIE	
	art. 46) La Cooperativa, ricorrendone i presup-	
	posti legali, potrà chiedere tutte le agevola-	
	zioni finanziarie, contributive, fiscali ed eco-	
	nomiche previste dalle Leggi Regionali, Statali	
	ed europee.	
	art. 47) La Cooperativa si propone, inoltre, di	
	stimolare lo spirito di previdenza e risparmio	
	dei soci, in conformità alle vigenti disposizio-	
	ni in materia, istituendo una sezione di atti-	
	vità, disciplinata da apposito Regolamento, ap-	
	provato con decisione dei soci, per la raccolta	
	di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	39	

41 di 42

42 di 42